

la circolare esplicativa del collegato fiscale non chiarisce il significato da darsi alla dizione « data di attribuzione » della rendita;

secondo alcune interpretazioni pubblicate sui quotidiani economici, per « data di attribuzione » della rendita dovrebbe intendersi la « data di messa in atti della rendita da parte del catasto », pertanto le sanzioni e gli interessi non sarebbero dovuti dalla data di messa in atti della rendita sino a 60 giorni dopo l'entrata in vigore del collegato fiscale;

qualora venisse confermata questa interpretazione creerebbe un'evidente ingiustizia fiscale, in quanto non sarebbero dovute sanzioni ed interessi per il periodo successivi alla messa in atti della rendita, mentre, paradossalmente, sarebbero dovuti sanzioni ed interessi per il periodo precedente. Se si considera, inoltre, che dalla data di richiesta di accatastamento alla data di messa in atti intercorrono il più delle volte diversi anni, un'interpretazione del genere sembrerebbe ancor più ingiusta ed al limite della costituzionalità, visto che così operando si addebiterebbero ai contribuenti disfunzioni che sono solo ed esclusivamente degli uffici catastali —:

quali iniziative intenda assumere per fugare le attuali incertezze interpretative in materia, chiarendo che anche per il periodo antecedente alla data di messa in atti delle rendite catastali non sono dovuti dal contribuente sanzioni ed interessi.

(4-32730)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

MICCICHÈ, LO PORTO, ACIERNO, MATACENA, FLORESTA, GIUDICE, SCARPA BONAZZA BUORA, SCALTRITTI, BIONDI, MARZANO, MISURACA, GARRA, MUSSOLINI, SANZA, AMATO, STAJANO, TORTOLI, MANCUSO, LUCCHESI, SAVELLI, CASCIO, DE GHISLANZONI CARDOLI,

FRATTINI, RUSSO, MARTUSCIELLO, LEONE, ROSSO, MAMMOLA, GAZZARA, PRESTIGIACOMO, MELOGRANI, APREA, CONTE, BAIAMONTE, CICU, VALDUCCI, CIMADORO, COLLAVINI, VINCENZO BIANCHI, BONAIUTI, BERRUTI, BERTUCCI, PALMIZIO, COLUCCI, TRANTINO, DELL'ELCE, NICCOLINI, SESTINI, MENIA, PAOLONE, MATRANGA, STRADILLA, LO JUCCO, POSSA, SOSPIRI, SAPONARA, MASSIDDA, PAROLI e COSENTINO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 novembre 2000, Fabio Lombardo, figlio del maresciallo Antonio Lombardo, morto suicida nel marzo 1995, ha presentato all'autorità giudiziaria di Caltanissetta denuncia in relazione a gravissime ipotesi di reati sulla base, tra l'altro, di documenti ufficiali provenienti dal ROS dei Carabinieri; ivi è stato evidenziato come l'allora Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo Gioacchino Natoli — partecipante, nel dicembre 1994, unitamente al Pubblico Ministero perugino Fausto Cardella, al maresciallo Lombardo e al maggiore Obinu, entrambi dei carabinieri, ad una missione negli Stati Uniti tesa ad ottenere informazioni dal boss Gaetano Badalamenti —, aveva chiaramente dimostrato seria preoccupazione per l'atteggiamento del Badalamenti » il quale aveva dato la netta impressione di potersi rendere disponibile come soggetto processuale attivo e, quindi, pericoloso per l'impianto processuale che in ordine al caso Andreotti si era poggiato sulle dichiarazioni di Buscetta;

tale atteggiamento, del dottor Natoli aveva indotto Obinu e Lombardo a suggerire, nella relativa informazione di servizio, ai loro superiori, di evitare atteggiamenti ostativi da parte della D.D.A. la quale avrebbe potuto temere uno scomodo inserimento delle dichiarazioni del Badalamenti in dinamiche processuali allora non ancora saldamente consolidate: « scomode », s'intende, per la tesi accusatoria;

risulta, in sostanza dalla descritta denuncia come un pubblico ufficiale, cioè il

predetto dottor Natoli, tenuto per legge all'osservanza del principio di legalità, abbia violato tale dovere, clamorosamente manifestando la sua assoluta contrarietà allo sviluppo di quelle attività di indagine che, invece, stante le dichiarazioni di Badalamenti (il quale aveva smentito Buscetta in ordine al suo « teorema » e alla responsabilità del senatore Andreotti nell'omicidio Pecorelli), bene avrebbero potuto evitare anni di inutili e persecutorie indagini e di un altrettanto inutile dibattito;

si tratta, secondo la denuncia, di una manovra intenzionalmente tendenziosa, diretta ad accreditare la cosiddetta « verità » nascente dalle artefatte dichiarazioni del collaborante Buscetta, manovra implicante una diretta responsabilità processuale e morale del predetto dottor Natoli e verosimilmente del predetto dottor Cardella;

la gravità dei fatti esposti, nella denuncia, dovuti alla abnorme iniziativa di uno dei pubblici ministeri che sosteneva la pubblica accusa nel procedimento a carico del senatore Andreotti, e delle conseguenze che ne sono derivate, appare tale da imporre l'immediato avvio di una indagine ispettiva e di ogni provvedimento utile all'accertamento della verità riguardo i comportamenti di entrambi i menzionati magistrati;

il dottor Natoli ricopre allo stato l'ufficio di membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura;

ricorre quindi il serio pericolo che lo stesso dottor Natoli, nella sopracitata veste, sia chiamato ad occuparsi istituzionalmente, o a conoscere, fatti che lo riguardano personalmente, situazione chiaramente inammissibile —:

quali urgenti iniziative il Ministro intenda assumere per l'accertamento dei fatti esposti nella denuncia di Fabio Lombardo e, all'esito, per promuovere la conseguente ed eventuale azione disciplinare nei confronti del dottor Natoli e, se del caso, anche nei confronti del dottor Cardella; nonché al fine di evitare che que-

st'ultimo possa, nella attuale posizione, interferire nella valutazione dei fatti e dei comportamenti da lui stesso determinati.

(3-06609)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

FRAGALÀ e LO PRESTI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel dicembre 1997 veniva bandito e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* serie speciale n. 99 del 19 dicembre un concorso, riservato al personale trimestrale che aveva prestato servizio presso gli uffici giudiziari, a 954 operatori giudiziari della V qualifica funzionale, successivamente ampliato nell'aprile 1999 con disposizione del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria a 1199 posti;

il 23 febbraio 1999, con disposizione del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria veniva disposto che, ai sensi della legge n. 449 del 1997 la quale prevedeva che tutte le assunzioni inerenti tutte le qualifiche funzionali avrebbero dovuto avere una percentuale di lavoro a part time, dei 954 posti previsti, 320 sarebbero stati disponibili come impiego a tempo parziale;

in data 23 aprile 1999 una nuova disposizione del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria revocava l'impiego a tempo parziale a tutte le categorie di nuovi assunti nel 1999, con la sola eccezione di operatori e dattilografi;

nella ripartizione dei contratti di lavoro a tempo parziale in Italia si nota una notevole disparità di trattamento, costringendo i vincitori di concorso di alcune Regioni a dover scegliere tra un posto a part time nelle proprie città d'origine o un posto a tempo pieno in un'altra città, con tutti i connessi disagi economici e familiari;

nel febbraio 2000 alcuni operatori giudiziari hanno presentato al ministero

della giustizia istanza per la trasformazione del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno, come previsto dagli articoli 21 e successive del Ccnl ma il Ministro le ha rigettate —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali provvedimenti intenda assumere al fine di verificare le procedure seguite nella ripartizione dei contratti a tempo parziale da parte della direzione dell'organizzazione giudiziaria ed eliminare le disparità di trattamento venutesi a creare. (5-08526)

FRAGALÀ. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

il cittadino Piero Canneva, detenuto presso il carcere di Chiavari, ammalatosi di T.B.C. è stato ricoverato presso il centro clinico Marassi di Genova;

a seguito della sua completa guarigione, certificata dal primario infettivologo del centro clinico, il detenuto ha ricevuto il nulla osta ad essere dimesso e trasferito, provvedimento al quale non è però stata data attuazione, spingendo il signor Canneva ad intraprendere dal 18 ottobre 2000 uno sciopero della fame nel tentativo di vedersi riconoscere il suo legittimo diritto a lasciare la struttura sanitaria;

nonostante il visibile stato di malessere del signor Canneva, dimagrito già di ben 12 chili e nonostante egli abbia provveduto personalmente ad informare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nella persona del dottor Giancarlo Caselli, a tutt'oggi, il provvedimento non ha ancora avuto esecuzione, in palese violazione di quanto previsto dall'ordinamento penitenziario —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali opportune ed urgenti iniziative intenda assumere affinché sia eseguito quanto prima il trasferimento del cittadino detenuto ed affinché gli sia garantita l'eventuale assistenza medica necessaria visto il suo stato di deperimento conseguente allo sciopero della

fame, nonché quali procedure il Ministro intenda attivare al fine di chiarire le eventuali responsabilità disciplinari nel caso in esame. (5-08527)

Interrogazioni a risposta scritta:

VOLONTÈ e TASSONE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la giovane Bambaci Gina, di anni 22, in possesso del brevetto di bagnino di salvataggio e istruttrice di nuoto, il 2 maggio 2000 ha chiesto al sindaco di Lipari l'autorizzazione alla collocazione di una struttura mobile di tipo precaria in località Sopra Le Punte nell'isola di Filicudi, comune di Lipari, con il fine di avviare una attività di servizio al turismo con l'impegno al mantenimento della pulizia nel tratto di spiaggia;

il 18 maggio il comune di Lipari rilasciava le prescritte autorizzazioni per la installazione del chiosco temporaneo alla tassativa condizione che alla fine del periodo autorizzato e a semplice richiesta della amministrazione il chiosco, di dimensioni contenute (3x4), come previsto dalla relazione tecnica predisposta dall'architetto La Greca Gaetana, in materiale ligneo, posizionato in struttura lignea di tipo mobile facilmente montabile e smontabile poteva essere smontato; la struttura mobile veniva poi realizzata in dimensioni (3x3) inferiori al progetto originario;

gli accertamenti operati dall'Arma dei carabinieri 3° settore e tutela del territorio su disposizione della procura di Messina a seguito della segnalazione dell'Associazione Legambiente, constatavano che la struttura mobile, in possesso delle autorizzazioni comunali « non poggiava su piattaforme di cemento » portavano l'11 agosto 2000 al sequestro della struttura da parte del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rilevando « non solo profili di illiceità penale connessi a violazioni di natura urbanistica ma anche elementi di fatto legati ad illeciti urbanistici di cui all'articolo 163

decreto legislativo n. 490 del 1999 atteso che la richiamata fattispecie sanziona la costruzione di lavori di qualsiasi genere eseguiti in assenza o in difformità delle prescritte autorizzazioni »;

la struttura realizzata non necessita di licenza edilizia, ma di semplice autorizzazione *ex* articolo 5 legge regionale n. 37 del 1985 perché di facile rimozione, semplicemente appoggiata sul terreno e smontabile alla scadenza prevista dalla concessa autorizzazione comunale —:

se sia a conoscenza dello stato e la natura del procedimento giudiziario sopra richiamato presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);

se non ritenga che tali spropositate azioni repressive, sollecitate da associazioni ambientaliste che ignorano i reali problemi dei giovani, rispetto a presunti abusi, realizzati con strutture mobili in legno di 3 metri per 3, non finiscano per risultare ridicole perché arrivano a limitare e scoraggiare qualsiasi iniziativa economica coraggiosamente avviata dai giovani per la crescita turistica, economica e sociale della Sicilia. (4-32679)

RUGGERI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da *La Repubblica* del 16 novembre 2000, appare la notizia che i magistrati della Procura di Brescia avrebbero provato l'esistenza di un'organizzazione nata verso la fine della guerra da una costola del servizio segreto di Mussolini, allo scopo di impedire una modifica della situazione politica italiana —:

se corrisponda al vero che un tale Adalberto Titta abbia ucciso il sindaco di Mantova Dugoni simulando un incidente stradale;

quali provvedimenti intenda prendere per stabilire la verità e per rendere un giusto riconoscimento della Repubblica italiana al sindaco di Mantova Dugoni. (4-32682)

VALPIANA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in *Gazzetta Ufficiale* serie speciale concorsi ed esami n. 82 del 20 ottobre 2000, è stato bandito un concorso di 360 posti di uditore giudiziario;

detto concorso è articolato in tre diversi momenti:

una prova preliminare preselettiva effettuata mediante sistemi informatici (*touch screen*) che consta di 90 quesiti in materia di diritto civile, diritto penale e amministrativo, diversi per ciascun candidato selezionati da un archivio informatico che ne comprende 15.000;

tre prove scritte vertenti su un tema di diritto civile, uno di diritto penale ed uno di diritto amministrativo;

i 90 quesiti a risposta multipla cui rispondere in 120 minuti selezionati dal sistema per ciascun candidato, sono stati proposti sull'esclusiva base delle norme risultanti dal codice civile penale e dalle principali leggi amministrative;

il bando di concorso più sopra identificato prevede esclusivamente un punteggio massimo di 810/990 corrispondente alla risposta esatta per tutti e 90 i quesiti proposti a ciascun candidato —:

quale intervallo intenda far decorrere fra la pubblicazione dell'archivio informatico e lo svolgimento della prova preliminare utile per l'accesso alle prove successive, stante il non indifferente esercizio mnemonico cui devono sottoporsi i candidati;

se non ritenga un sistema selettivo il cui superamento richiede la memorizzazione dell'intero codice civile, di quello penale nonché delle principali leggi amministrative, eccessivamente nozionistico, meramente mnemonico e scarsamente attestante la reale preparazione dei candidati;

se non possa prospettarsi il pericolo che le risposte dei candidati ai quesiti proposti, risposte selezionate sullo

schermo, possano essere eventualmente modificate da accidentali anomalie del sistema informatico, stante il fatto che dalla prova svolta dai candidati non resta alcuna traccia scritta di loro pugno;

quale sia il punteggio minimo richiesto ai fini dell'ammissione alle prove successive, visto che nel bando non è specificata né la percentuale né il numero di errori in cui possono incorrere i candidati senza essere esclusi dal concorso stesso;

quanti siano i ricorsi tuttora pendenti davanti alla magistratura amministrativa inerenti la precedente prova preselettiva relativa al concorso a 350 posti di uditore giudiziario bandito nel 1998. (4-32698)

* * *

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BIRICOTTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il quartiere di Corea, a nord di Livorno, densamente popolato, oggetto di necessari interventi di riqualificazione socio-culturale, è attraversato da un elettrodotto che divide in due il quartiere e che suscita allarme e preoccupazione fra le e nella popolazione;

recenti indagini condotte dall'Arpat, organismo a ciò proposto e le successive valutazioni dell'Azienda sanitaria livornese, l'Asl 6, hanno evidenziato serissimi problemi prefigurando possibili situazioni di rischio da elettrosmog;

a tutela della salute dei bambini, bene di assoluta primaria importanza, è stato giustamente predisposto da sindaco, autorità sanitaria cittadina, il trasferimento di due scuole dalla sedi localizzate in zone di possibile rischio ad altre ritenute più idonee;

tale spostamento, obbligato, genera problemi di ordine finanziario a danno del comune e, quindi, della collettività oltre a produrre un depauperamento socio-culturale del quartiere;

il sindaco della città ha predisposto una ordinanza indirizzata all'Enel, finalizzata ad ottenere dallo stesso ente, in via diretta, i dati sulla potenza dell'elettrodotto, nonché un impegno serio a trovare soluzioni alternative all'attuale tracciato capaci di tutelare il diritto alla salute dei cittadini, il bene più prezioso;

risulta che da parte dell'amministrazione comunale, si stia valutando anche la possibilità di una giusta richiesta di risarcimento per i danni subiti alla collettività livornese —:

quali iniziative intraprendere affinché l'Enel risponda urgentemente ai quesiti posti, predisponendo iniziative e progetti compatibili con la tutela della salute dei cittadini del quartiere di Corea e dell'intera comunità livornese. (5-08517)

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già presentato un documento di sindacato ispettivo relativo alla campagna pubblicitaria negativa nei confronti del vino Valpolicella apparsa in Gran Bretagna e in Irlanda e di cui attende ancora risposta;

in una precedente interrogazione (4-30368) il Governo ha risposto fornendo delle interpretazioni sulla vicenda del tutto inaccettabili;

in particolare il Governo sostiene che la campagna svolta in Gran Bretagna per prevenire le morti da incidenti stradali per ebrezza avrebbe sortito una pubblicità positiva indiretta per il vino Valpolicella;